

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI SERVIZI E PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le presenti Condizioni Generali, anche il documento Partire Informati presente nei cataloghi e nel sito web, nonché la descrizione del servizio o del pacchetto turistico acquistato. Suddetti documenti sono contenuti nel catalogo (o in separato programma di viaggio), nel sistema di prenotazione del sito web nicolaus.it e nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore (c.d. Estratto conto). Tale conferma di prenotazione viene inviata da Nicolaus Tour al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale sua mandataria; il viaggiatore avrà diritto di riceverla dalla medesima agenzia. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di un singolo servizio o di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 - novies, per come modificato dal decreto Legislativo nr. 62 del 21 maggio 2018, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. I contratti aventi ad oggetto esclusivamente l'offerta di un singolo servizio turistico di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato singolo servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste, dalla succitata Direttiva europea 2015/2302, in favore dei viaggiatori. Il venditore e/o l'intermediario, che si obbligano a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, sono tenuti a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi, che riportino la somma pagata per il servizio e non possono in alcun modo essere considerati organizzatori del viaggio. Per tutti i contratti nei quali è previsto un servizio di trasporto, si applicano le condizioni di trasporto stabilite dal singolo fornitore (es. compagnia aerea, marittima, ferroviaria, autonoleggio, bus) visualizzabili sul sito web e/o presso gli altri canali ufficiali dell'effettivo fornitore e/o del soggetto tenuto a fornire il servizio.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L'organizzatore e l'intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale (descritta nella scheda tecnica pubblicata nei cataloghi e nei siti web di Nicolaus Tour), nonché alla fine di questo documento, unitamente agli estremi delle altre polizze di garanzia, se incluse nel prezzo, come la copertura delle spese relative all'assistenza del/i viaggiatore/i, sia in Italia che all'estero, al rimborso o all'intervento diretto per spese mediche o per spese relative allo smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. Altresì l'organizzatore e l'intermediario rendono note al viaggiatore le eventuali ulteriori polizze facoltative acquistabili, aventi ad oggetto il rimborso per le penali derivanti dall'annullamento del viaggio o della sua interruzione (secondo le casistiche previste dalla Polizza prescelta ivi inclusi i casi di annullamento derivanti da contagio da Covid-19). Inoltre, l'organizzatore e l'intermediario (nei casi di vendita di pacchetto turistico), rendono noti gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento ciascuno per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dal Codice del Turismo, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico include il servizio di trasporto. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Codice del Turismo, l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma del predetto articolo.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del contratto di pacchetto turistico come definito all'art.33 del d.lgs 62/2018, si intende per:

- professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore o intermediario, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di singoli turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
- organizzatore, il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
- venditore o intermediario, il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende o offre in vendita servizi o pacchetti turistici combinati da un organizzatore o fornitore effettivo di servizi;
- viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
- stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
- difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
- punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui i siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
- rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
- Causa di forza maggiore, consiste in un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità.
- Singoli servizi Turistici, ovvero solo servizio di trasporto, di soggiorno in una qualsiasi struttura turistica, di

noleggio o di un qualunque altro servizio turistico così come descritto all'art. 33 comma 1 del D.lgs 62/2018

- "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
- "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente;
- "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico, secondo il Codice del Turismo art.33 del d.lgs 62/2018, prevede la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:

- il trasporto di passeggeri;
 - l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
 - il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
 - qualunque altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni previste al medesimo articolo.
2. Non si configura come pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), del succitato art.33, combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4) del medesimo, se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3). Qualora un professionista dovesse combinare due o più servizi turistici, di cui solo uno fornito dalla soc. Nicolaus, sarà l'agenzia di Viaggi ad assumere nei confronti del cliente finale e/o del viaggiatore ad ogni effetto di legge la posizione dell'organizzatore del pacchetto turistico, con tutte le responsabilità che deriveranno dalle disposizioni del predetto Codice del Turismo.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D'ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

- Il viaggiatore sottoscrive una proposta di acquisto del servizio o del pacchetto turistico anche per il tramite dell'intermediario. Il contratto di viaggio si conclude con la conferma inviata dal tour operator al viaggiatore anche per il tramite dell'intermediario. Al momento della conclusione del contratto di vendita di singolo servizio o di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore/intermediario, forniscono al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
- Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
- Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) una copia o la conferma del contratto di vendita di servizio o pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. Lo stesso avviene per i contratti conclusi a distanza (e-commerce) come da art. 10 comma 701 del presente documento.
- Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21, per i pacchetti turistici.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE

- Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni relative al pacchetto turistico:
 - orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
 - informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea");
 - ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
 - i pasti forniti inclusi o meno;
 - visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
 - il servizio turistico prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
 - la lingua in cui sono prestati i servizi;
 - se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria o dell'intermediario.
 - il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
 - le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
 - il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto (se previsto tale numero minimo) e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento di tale numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 79/2011 per i pacchetti turistici.

2. L'organizzatore o l'intermediario/venditore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo o pubblica nei propri siti web una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator Nicolaus Tour, quali a titolo esemplificativo:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. del Tour Operator Nicolaus Tour.
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Codice del Turismo per i pacchetti turistici;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) per i pacchetti turistici.

7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del singolo servizio o del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota di gestione pratica (vedi art. 8);

b) acconto sul prezzo del singolo servizio o del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione degli stessi, fornita da Nicolaus Tour, mediamente pari al 20% dell'importo della prenotazione. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Nicolaus Tour nel proprio catalogo o programma fuori catalogo, nel proprio sito di teleprenotazione o nella conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico acquistato.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte di Nicolaus delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessa allo stesso, delle somme versate dal Viaggiatore all'intermediario, comporterà l'automatica risoluzione del contratto con l'applicazione delle penali di recesso previste all'art. 10.3, da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia intermediaria o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 per i pacchetti turistici, esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono al tour operator Nicolaus direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell'intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO

Il prezzo del singolo servizio o del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo o agli eventuali aggiornamenti degli stessi successivamente intervenuti e comunque sempre nel sito web dell'Operatore e nei sistemi di teleprenotazione.

In caso di pacchetto turistico, il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica pubblicata nel sito web, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.

In ogni caso, sempre in caso di pacchetto turistico, il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, il tour operator Nicolaus Tour ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

Il prezzo, per ogni tipo di contratto, è composto da:

- a) quota di gestione pratica
- b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nei sistemi di teleprenotazione o nella quotazione del pacchetto fornita all'intermediario o al viaggiatore;
- c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
- d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
- e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali ed eventuali adeguamenti carburante.
- f) quote supplementari obbligatorie (contributi per bambini o infant) o facoltative.

I prezzi praticati ed inseriti nel presente catalogo si intendono per soggiorni di minimo sette notti, salvo diversa specificazione espressamente pubblicata nelle pagine illustrative delle singole strutture.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator Nicolaus Tour si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici facenti parte del pacchetto turistico (di cui all'art. 34 comma 1 lett. A del Codice del Turismo) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L'organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle

modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico ad opera dell'Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto.

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l'organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare, in virtù del principio di liquidazione anticipata del danno tramite applicazione di spese di recesso standard.

10. RECESSO

1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto di pacchetto turistico senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di

- aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente l'8%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

- impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore.

Nei casi di cui sopra e relativamente ai pacchetti turistici, il viaggiatore può:

- accettare la proposta alternativa ove formulata dall'organizzatore;

- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte anche mediante l'erogazione di un voucher. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all'articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all'indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda da un qualsiasi tipo di contratto di pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma o di quelle previste dall'art. 9 comma 2 di queste Condizioni Generali, indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.7, saranno sempre addebitate per intero le quote di gestione pratica e/o l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative facoltative richieste al momento della prenotazione e/o conclusione del contratto nonché saranno applicate le Penali previste al comma 3.1.

3.1 in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore, per le seguenti tipologie di contratto:

a) solo soggiorno (solo servizio hotel, villaggio o appartamento)

b) pacchetto inclusivo di soggiorno + nave con tariffa speciale (formula cosiddetta "promo nave")

c) pacchetto "Full" inclusivo di soggiorno + volo charter (I.T.C.) o volo di linea cosiddetta "charterizzata" (sono in entrambi i casi i voli inseriti nella programmazione del tour operator Nicolaus Tour che garantiscono sempre il trasferimento terrestre collettivo incluso, a destinazione, in forma gratuita).

Si applicheranno le seguenti penali standard per le cancellazioni del viaggiatore avvenute, prima della partenza per i pacchetti turistici o prima della data di check in per contratti di singolo servizio.

- 10% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute sino a 30 gg lavorativi

- 30% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 29 a 21 gg. lavorativi

- 50% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 20 a 14 gg. lavorativi

- 75% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 13 a 3 gg. lavorativi

- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana ad esclusione del sabato e della domenica.

In caso di acquisto di pacchetto con volo saranno escluse dal calcolo della penale, le tasse aeroportuali per l'importo pubblicato nei più comuni sistemi CRS. Saranno escluse dal calcolo di penale anche le tessere club solo se preincassate dal tour operator.

3.2 Eccezioni alle Penali standard in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore:

Le Penali applicabili, in caso di recesso del viaggiatore potranno essere più restrittive rispetto a quelle standard indicate al comma 3.1, in caso di prenotazioni effettuate su particolari strutture alberghiere e/o prenotazioni con tariffe/listini ridotti (es. tariffe Crazy), con tariffe a disponibilità limitata e/o legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture o per costi di servizi già resi, anche parzialmente, e non rimborsabili. Le condizioni di penale più restrittive rispetto a quelle standard saranno sempre evidenziate all'atto del preventivo (quindi prima della conclusione del contratto) e della eventuale conferma. Dalle percentuali standard di penale sopra indicate al comma 3.1, sono altresì esclusi i pacchetti che includono l'utilizzo di voli o navi di linea con tariffe speciali o cosiddette Instant purchase, i pacchetti Smart (dinamici) e tutti i servizi di trasporto a tariffa esposta. In tali casi, le condizioni di cancellazione della componente

trasporto saranno maggiormente restrittive e da intendersi sempre soggette a penale del 100% in caso di recesso del viaggiatore. Tali condizioni saranno sempre indicate nel preventivo del viaggio, nonché nella eventuale conferma. In questo caso saranno sempre considerate come non rimborsabili (soggette a penale 100%) le quote di gestione pratica, i supplementi facoltativi (blocca prezzo, cambia facile e cambia super facile), visti, premi assicurativi, contributi nave.

Nessun rimborso spetterà al viaggiatore nei seguenti casi:

- annullamento nel giorno di partenza;
 - No Show, ovvero mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura alberghiera o al check in del luogo di partenza per il servizio di trasporto.
 - interruzione del viaggio o soggiorno non causata dall'organizzatore;
 - impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di identità (con particolare attenzione ai documenti necessari per i minori) o di qualsiasi altro adempimento necessario per effettuare il viaggio come visti, permessi, vaccinazioni obbligatorie, etc; il controllo della validità dei documenti è obbligo personale del viaggiatore, non delegabile.
- La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.), non legittima il recesso senza penali, previsto per legge nei pacchetti turistici solo per le circostanze oggettive, inevitabili e straordinarie, riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al precedente comma 2 nonché per le ipotesi di cui al comma 1 del presente Articolo; è infatti sempre prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all'annullamento del contratto, con stipula di apposite polizze assicurative che tutelano il viaggiatore, nell'eventualità in cui debba annullare il viaggio, dal rischio economico derivante dall'applicazione delle succitate penali. Le predette polizze facoltative, previste a tutela del viaggiatore e da acquistare al momento della sottoscrizione del contratto, sono sempre pubblicate e consultabili nei siti web del tour operator Nicolaus Tour e prevedono un'ampia gamma di tutele tra cui gli annullamenti causa contagio, quarantena o isolamento (certificabili) derivante da Pandemia Covid-19.

4. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie o eventi di forza maggiore e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 5 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso, anche per il tramite di voucher. Nei predetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati e stipulati con terzi.

7. Ai sensi dell'art. 41 comma 7 del Codice del Turismo, in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (es, fuori dalla sede dell'agenzia di viaggi, in Fiere o altri eventi etc) il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Trascorso il periodo previsto per esercitare il diritto di recesso, in caso di cancellazione del viaggiatore saranno applicate le penali previste all'art 3. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, dopo il predetto termine di 5 gg., il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

7.1 Pacchetti di viaggio, biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, biglietti per concerti o eventi sportivi etc. rientrano nella categoria dei contratti del Tempo Libero. Ai sensi dell'art. 59 del 206/2005 (Codice del Consumo) come modificato dal D.lgs.21/2014, si comunica al Turista Viaggiatore l'esclusione del diritto di recesso per le Vendite a distanza (acquisti on line, tramite Internet), avendo previsto il Predetto Codice del Turismo tale diritto unicamente per i contratti negoziati al di Fuori dei locali commerciali e non per i Contratti a Distanza.

11. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente durante la fruizione del servizio, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore, una volta accertata l'effettiva presenza di un difetto di conformità, vi pone rimedio a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'esistenza e entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può optare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità del pacchetto turistico o se è necessario porvi rimedio immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità di uno dei servizi inclusi nel pacchetto turistico costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto di pacchetto turistico, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto

convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto nel pacchetto turistico, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. Ogni modifica richiesta dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbliga l'organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l'addebito fisso di almeno € 30,00 per persona e per ogni singola modifica, a titolo di costi amministrativi e gestionali. Potranno essere prese in considerazione, con tale addebito, unicamente le seguenti richieste:

- cambio nome nelle prenotazioni di solo soggiorno fino a 7 gg. lavorativi prima dell'inizio del soggiorno stesso
- cambio nome nelle pratiche comprendenti trasporto, possibile solo nelle prenotazioni con volo speciale (charter) ITC, unicamente se comunicato 7 gg. lavorativi prima della partenza Non saranno possibili variazioni di nominativi per prenotazioni di pacchetti comprendenti volo di linea e/o low cost e pratiche comprendenti biglietti di trasporto con nave o treno, se non mediante la corresponsione delle penali previste da tali vettori per i casi specifici (si rimanda alle condizioni generali dei singoli vettori o a quanto riportato nelle conferme di prenotazione).
- cambio tipologia camera, previa disponibilità e corresponsione dell'eventuale differenza per la nuova sistemazione.

Le modifiche di date saranno trattate come recesso del viaggiatore dal contratto (art. 10 delle presenti condizioni generali). La diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" regolato sempre dalle disposizioni del medesimo art. 10

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

1. Fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità di uno dei servizi contenuti in un pacchetto turistico, per come previsto all'art. 11 comma 2 e ss., i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareiscure.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgarle attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiareiscure.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.34 del codice del Turismo per i pacchetti turistici e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonerazione o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore di un pacchetto turistico risponde unicamente dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Nicolaus Tour non potrà essere in nessun modo responsabile per servizi acquistati a destinazione (es. escursioni) e non inclusi nel pacchetto di viaggio o nel singolo servizio acquistato dai viaggiatori. Gli assistenti del Tour operator Nicolaus, presenti in loco, potranno assistere i viaggiatori nella prenotazione ed acquisto delle escursioni ma in nessun caso il tour operator Nicolaus Tour potrà essere chiamata a rispondere per l'esecuzione di servizi o escursioni che non siano dalla stessa organizzate. Pertanto, in caso di inconvenienti inerenti l'esecuzione del servizio, è necessario sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto all'organizzatore effettivo indicato anche sulla ricevuta di pagamento. Il tour operator non risponderà per acquisti di servizi in loco (es. escursioni) eseguiti autonomamente dai viaggiatori da operatori che potrebbero risultare abusivi, con rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura. Nelle ipotesi di acquisto di singolo servizio alberghiero (prenotazione del solo hotel senza l'aggiunta di alcun servizio ulteriore che possa far rientrare il contratto nella fattispecie di pacchetto secondo le previsioni del Codice del Turismo), il tour operator Nicolaus non risponde direttamente della sua esecuzione anche nei casi in cui l'hotel sia reclamizzato con uno dei propri marchi accostato al nome dell'hotel. Ogni reclamo circa l'inesatta esecuzione del contratto alberghiero sarà girato alle Direzioni o proprietà alberghiere, in qualità di effettivi esecutori del servizio, essendo Nicolaus Tour unicamente il commercializzatore intermediario al pari dell'agenzia di viaggi eventualmente intervenuta nella vendita. Pertanto, l'intermediario in caso di vendita di singolo servizio o il professionista presso il quale sia stata effettuata la prenotazione, non rispondono delle obbligazioni relative alla organizzazione e/o esecuzione del viaggio, ma sono responsabili esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla loro qualità di intermediario/i e, in caso di pacchetti turistici, per l'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall'art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO PER I PACCHETTI TURISTICI E PRESCRIZIONE

I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali di cui sono parte l'Italia e la Comunità Europea e che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

- Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
- Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all'organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

In caso di pacchetto turistico l'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 del Codice del Turismo, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Così come già indicato all'art 10 comma 3.2, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento e dalla interruzione del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie, incluso le coperture supplementari e specifiche per gli annullamenti derivanti da Covid 19, che coprono anche le spese di interruzione soggiorno e rimpatrio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della conferma.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Codice del Turismo l'organizzatore di un pacchetto turistico potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 Cod. Tur. Tutti i prodotti venduti dall'Organizzatore e/o dall'Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell'art. 33 Cod. Tur. (quali ad esempio: singolo servizio di soggiorno, singolo servizio di trasporto, multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali) non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento e non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. In caso di pacchetto turistico, gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell'Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito web dell'Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell'istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori", all'indirizzo www.fondoaastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce NICOLAUS TOUR SRL. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell'istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L'indirizzo web del "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all'art.6 del presente documento).

23. LIMITI DI ETÀ

Le condizioni contrattuali praticate ed i servizi previsti nel presente catalogo relativi a precisi limiti di età si intendono riferiti a clienti che non hanno ancora compiuto gli anni al momento dell'ingresso in struttura.

24. INFORMATIVA PRIVACY INFODORMATIVA RIDOTTA EX ART. 14 REG. EU 2016/679

Titolare del trattamento è NICOLAUS TOUR Srl - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Erregi Holding Srl, con sede in Via Foggia snc - Contrada Santa Caterina Zona Artigianale - Casella Postale n° 70, 72017 Ostuni (Br) - Italy - C.F. e P.IVA 01517830749

La finalità del trattamento è la fornitura del pacchetto turistico acquistato, mentre la base giuridica è (1) l'esecuzione degli obblighi contrattuali; (2) il consenso esplicito e (3) l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali trattati sono quelli necessari al perfezionamento ed all'esecuzione del contratto, raccolti sulla proposta di acquisto di pacchetto turistico, che vengono comunicati dall'Agenzia di viaggio, dove viene effettuata la prenotazione. Il conferimento dei dati personali è necessario. Qualora tuttavia siano forniti dati particolari (p.e. relativi alla salute, etc.) è, invece, necessario acquisirli il consenso esplicito. I dati personali saranno oggetto di comunicazione (1) al nostro personale dipendente, (2) ai fornitori (ad es. compagnie aeree, strutture turistico-ricettive, compagnie assicurative, etc.), (3) ai liberi professionisti e consulenti incaricati alla gestione finanziaria e contabile della società ovvero (4) a soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa. La informiamo che, nel caso in cui il pacchetto turistico acquistato richiedesse la comunicazione dei Suoi dati personali in Paesi "Extra UE", il Regolamento ammette il trasferimento sulla base di una decisione di Adeguatezza della Commissione UE ovvero garanzie adeguate. Diversamente, il Regolamento ammette il trasferimento dei dati personali solo nel caso in cui sia necessario - tra gli altri - all'esecuzione di un contratto. In questo ultimo caso, non potrà esercitare i diritti previsti in favore dell'interessato dal Regolamento poiché non previsto dalle leggi dei Paesi ospitanti. Potrà prendere visione dell'elenco completo dei paesi per i quali è prevista una decisione di adeguatezza all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2010374>. I Suoi dati personali saranno conservati per tre anni successivi al rientro dalla vacanza e, successivamente, per il tempo in cui saremo soggetti a obblighi di conservazione per finalità fiscali e/o per altre finalità di legge. È possibile esercitare i diritti (revoca, laddove fornito, del consenso, di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento che lo riguardano o di opposizione al loro trattamento), inviando l'apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante della Protezione dei dati personali) o a mezzo e-mail a: privacy@nicolaus.it o a mezzo posta a ufficiogestione@nicolaus.it. Ha diritto altresì sia a proporre formale reclamo all'autorità Garante secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità stessa. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati si rimanda alla sezione "privacy" presente sul sito all'indirizzo nicolaus.it/privacy.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

nicolaus.

SCHEMA TECNICA

Organizzazione tecnica: Nicolaus Tour Srl
Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Erregi Holding srl
P.IVA - C.F. 01517830749
Via Foggia snc, C.da S. Caterina (Z.A.) - 72017 Ostuni (BR)
nicolaustour@pec.nicolaus.it - T. +39 0831 301000

Aut. Regione Puglia: n. 239 del 28/05/1999
Assicurazione: Nicolaus Tour srl è coperta da Polizza Assicurativa RC n. 4301820 emessa da EURO ASSISTANCE ITALIA SPA.

Le tariffe riportate in catalogo sono espresse in Euro. La validità del presente catalogo va dal 01/01/2021 al 31/12/2021



Azienda con sistema di gestione conforme alla ISO 9001



GARANZIE PER I VIAGGIATORI © NICOLAUS TOUR Srl in ottemperanza delle disposizioni dell'art. 47 Cod. Tur. aderisce al "FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI" C.F. 97896580562, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016